

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice unico, dott.ssa Elena Rossi, nel procedimento n.6440 del 2012, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con atto di citazione

DA

CLIENTE

FIDEIUSSORI

- attori -

CONTRO

BANCA

- convenuta -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice lamenta che la Banca convenuta abbia operato illegittimamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi, abbia applicato interessi superiori alla misura legale, abbia illegittimamente addebitato somme a titolo di commissione di massimo scoperto, abbia applicato interessi usurari e chiede la condanna della Banca alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte, l'accertamento dei danni morali e materiali e la dichiarazione di estinzione delle fidejussioni prestate dai garanti.

La Banca convenuta si è costituita eccependo la mancata contestazione degli estratti conto, l'irripetibilità dei pagamenti avvenuti in adempimento di un'obbligazione da considerarsi naturale ex articolo 2034 c.c., l'espressa ~~previsione~~ contrattuale della medesima periodicità di capitalizzazione degli interessi, dell'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto, la mancata applicazione di interessi usurari, nonché l'inammissibilità della domanda relativa ai conti correnti n.(...) del 2007 e (...) del 2009, ancora aperti al momento della notifica dell'atto di citazione.

Rileva, inoltre, la Banca l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione, la carenza di interesse ad agire in capo ai fideiussori, l'insussistenza della violazione dell'art.1956 c.c., nonché l'infondatezza della pretesa risarcitoria.

Ritiene il Giudice che la domanda di parte attrice non possa essere accolta e debba essere respinta.

Sentenza, Tribunale di Treviso, dott.ssa Elena Rossi, 26.01.2015

Parte attrice chiede la condanna della Banca al pagamento della somma di Euro 394.041,43 per somme indebitamente corrisposte e di Euro 149.625,92 a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali.

Si deve, però, rilevare, come peraltro osservato dalla difesa della convenuta nella prima memoria istruttoria, che parte attrice non ha provato di avere pagato gli importi indicati nell'atto di citazione: in particolare i conti correnti n. n.(...) del 2007 e (...) del 2009, infatti, ancora accessi alla data della notificazione dell'atto di citazione, erano affidati.

È evidente che l'avere posto in essere atti meramente ripristinatori della provvista non possa assurgere al rango di pagamenti (Cassazione civile S.U. n.24418 del 2010).

Come evidenziato dalla Suprema Corte nella sentenza n.798 del 15 gennaio 2013 l'annotazione in conto di una posta di interessi, o di commissione massimo scoperto, illegittimamente addebitate dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della Banca; con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione potrà dunque parlarsi soltanto dopo che conclusosi rapporto di apertura di credito in conto corrente la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto.

Nel caso in cui il conto corrente sia ancora aperto, come nella fattispecie, nel momento in cui sia stato notificato l'atto di citazione, il correntista potrà promuovere, preliminarmente, l'azione imprescrittibile, ai sensi dell'art. 1422 c.c., per far valere la nullità (parziale) del contratto, ovvero di alcune clausole contrattuali (capitalizzazione trimestrale bancaria, ecc.) e, per l'effetto di dette nullità, promuovere l'azione di accertamento negativo del saldo finale, relativamente alle operazioni non solutorie, con richiesta di messa a disposizione dell'eventuale saldo positivo alla data dell'atto di citazione.

Tale domanda non è stata proposta da parte attrice.

L'azione di ripetizione dell'indebito pagamento ex art. 2033 c.c., nel caso di conto aperto, può essere proposta soltanto nel caso in cui vi siano state delle operazioni solutorie extrafido, operazioni che non risultano essere state effettuate e che parte attrice non ha richiesto di provare.

In ordine al conto corrente n.(...), estinto in data 8 febbraio 2007, si osserva che la tesi sostenuta da parte attrice relativa alla illegittima applicazione di tassi ultralegali, della capitalizzazione degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto e usura appare infondata, essendo essi stati tutti previsti e disciplinati nel contratto di conto corrente sottoscritto dal cliente, come risulta dall'allegato alle condizioni generali di contratto prodotto da parte convenuta (doc. 2).

Nessuna specifica contestazione è stata poi mossa in relazione al fatto che i tassi, la capitalizzazione degli interessi e le commissioni di massimo scoperto, effettivamente applicati, non fossero corrispondenti a quelli previsti contrattualmente in quanto si osserva che la consulenza dimessa da parte attrice ha ad oggetto soltanto l'analisi dei due conti ((...)) ancora aperti alla data di notifica della citazione.

Si osserva, inoltre, che l'affermazione fatta dall'attore circa l'applicazione da parte della Banca di interessi e oneri difforni dalle condizioni pattuite è assolutamente generica.

Sentenza, Tribunale di Treviso, dott.ssa Elena Rossi, 26.01.2015

È, pertanto, inammissibile una CTU volta ad accertare l'applicazione di interessi anatocistici, di interessi calcolati in misura superiore all'importo convenuto o di commissioni non previste, in quanto, in mancanza di una contestazione specifica sulle somme asseritamente addebitate in modo illegittimo, la CTU è del tutto esplorativa.

Fondata è, invece, l'eccezione, sollevata dalla Banca convenuta, circa il difetto di legittimazione attiva alla domanda dei fideiussori formulata ex art. 2033 c.c., spettando il relativo diritto alla restituzione dell'eventuale indebito soltanto al soggetto che ha effettuato il pagamento, né risultando i predetti avere versato alcunché alla Banca, sia pure nella veste di fideiussori.

Quanto alla domanda volta alla dichiarazione di inefficacia della fideiussione prestata dai garanti, in relazione alla presunta violazione da parte della Banca dell'obbligo ex art. 1956 c.c., si osserva, in primo luogo che si tratta di fideiussione omnibus debitamente sottoscritta nella quale vi era convenuto l'obbligo per i garanti di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi dei suoi rapporti con la Banca. Non risulta che i fideiussori abbiano mai richiesto alla Banca notizie circa l'entità dell'esposizione debitoria maturata dalla società garantita.

Non possono, quindi, i garanti lamentare di avere ignorato senza colpa quale fosse la reale situazione patrimoniale della debitrice, atteso che, per contratto, essi erano tenuti a informarsi.

Peraltro si deve aggiungere che i fideiussori erano rispettivamente Presidente del Consiglio di amministrazione e amministratore della società.

Sulla società attrice e sui fideiussori soccombenti gravano le spese di giudizio sostenute dalla convenuta che si liquidano come da dispositivo con valori medi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e non essendo stata svolta attività istruttoria.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta,

rigetta le domande proposte dalla società cliente e dai fideiussori nei confronti della Banca;

condanna gli attori al pagamento in favore della Banca delle spese di lite che liquida in Euro 15.000,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Treviso, il 26 gennaio 2015.

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2015.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy.*